

Sentenza n. 1065/2023 pubbl. il 07/06/2023
RG n. 13/2018

N. R.G. 13/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 13/2018 promosso da:
XXXXXXXXXX (C.F. 000000000), con il patrocinio dell'Avv. XXXX XXXX ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza, XXXXXXXXXXX

ATTRICE

contro

XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX), con il patrocinio dell'Avv. RAPISARDA PAOLA e dell'Avv.
GRASSANI STEFANO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
ALBARELLO ALBERTO in Vicenza, Piazza Pontelandolfo n. 114

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.

XXXXXXXXXX conveniva in giudizio XXXXXXXX.

Il giudizio così promosso veniva iscritto in data 03.01.2018 al n. R.G. 13/2018.

1.1. Veniva dedotto in atto di citazione:

- che in data 01.02.2017 XXXXXXXX aveva concluso con XXXXXXXX, società avente sede in Olanda, un contratto avente ad oggetto la fornitura di 960.000 Kg di latte scremato in polvere spray, da consegnare nel periodo marzo-maggio 2017 (doc. 1 attrice);
- che XXXXXXXX non aveva tuttavia proceduto alla consegna del latte nel periodo concordato, senza per

pagina 1 di 14

Firmato Da: ZAMBELLI ELISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7bac70ab36f913ef5aa4e1dd2875cc0



Sentenza n. 1065/2023 pubbl. il 07/06/2023
RG n. 13/2018

altro giustificare il proprio ritardo;

- che XXXXXX si era al fine detta *“pronta ad adempiere alla fornitura”* soltanto a distanza di mesi dalla scadenza del termine contrattuale, *“allorquando XXXXXX non aveva più interesse a ricevere la prestazione”* poiché, *medio tempore*, era fortemente calato il prezzo di mercato del latte in polvere (atto di citazione, pag. 2);

- che, per altro, XXXXXX, non ricevendo entro il termine pattuito il latte oggetto del contratto stipulato con XXXXXX, nei mesi di marzo, aprile e maggio 2017 si era vista costretta ad approvvigionarsi presso altri fornitori;

- che XXXXXX nel settembre del 2017 aveva espressamente reso noto ad XXXXXX il proprio *“disinteresse per il ritiro della merce, poiché messa a disposizione con notevole ritardo”* (atto di citazione, pag. 3);

- che, ciò nonostante, XXXXXX aveva emesso nel novembre del 2017 la fattura n. F1715486 per l'importo di € 466.800,00, pari alla differenza tra il prezzo del latte previsto in contratto ed il minor prezzo corrente del latte medesimo, moltiplicata per il quantitativo di latte messo a disposizione di XXXXXX nel periodo compreso tra il giugno e l'ottobre del 2017.

1.2. Tanto premesso, XXXXXX dichiarava di aver promosso il giudizio in scrutinio per ottenere l'accertamento dell'insussistenza del credito vantato da XXXXXX e rilevava a tal riguardo di non essere tenuta a pagare alcunché alla controparte.

Deduceva in effetti l'attrice che la previsione del termine di consegna effettuata dalle parti nel contratto doveva leggersi in uno alla previsione del prezzo di fornitura ivi stabilito poiché, in ragione della volatilità del prezzo del latte in polvere, al momento della conclusione del contratto le parti avevano stabilito il prezzo della fornitura avendo riguardo ai prezzi in quel momento praticati sul mercato e, dunque, ponderando il fatto che la consegna del latte sarebbe avvenuta nei mesi immediatamente successivi la conclusione del contratto, in un periodo per l'appunto connotato dai prezzi di mercato predetti.

Rilevava allora XXXXXX che il prezzo pattuito in contratto avrebbe potuto giustificarsi soltanto a fronte di una consegna tempestivamente effettuata - divenendo per contro non più accettabile e tale da determinare un'alterazione del sinallagma contrattuale, *“rendendo squilibrata e non più conveniente la fornitura”*, in caso di consegna effettuata dopo la scadenza del termine contrattuale, in uno scenario di mercato connotato dall'abbassamento del prezzo del latte in polvere (atto di citazione, pag. 5). 1.3. A dire dell'attrice, dunque, XXXXXX, non consegnando tempestivamente il latte in polvere,

pagina 2 di 14

Firmato Da: ZAMBELLI ELISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7bac7b3eb367913e165aaf4e14c2875cc0



Sentenza n. 1065/2023 pubbl. il 07/06/2023
RG n. 13/2018

era incorsa in un inadempimento grave e tale da giustificare la risoluzione del contratto (atto di citazione, pag. 4).

Ne discendeva, secondo la prospettazione attorea, il diritto di xxxxxx di veder accertato che nulla era dovuto in pagamento a xxxxxx per la fornitura del latte in polvere di cui al contratto per cui è causa, nonché il diritto di Migliora di ottenere da xxxxxx il risarcimento del danno patrimoniale (quantificato in € 124.800,00), in tesi risentito per aver acquistato presso terzi fornitori il latte in polvere non tempestivamente fornito dalla convenuta, pagando ai fornitori medesimi un prezzo superiore rispetto a quella già pattuito con xxxxxx.

Pronunce, quella di accertamento negativo del credito e di condanna al risarcimento del danno, che secondo l'attrice spettavano a questo Tribunale, la cui giurisdizione essa fondava sul Regolamento (UE) n. 1115/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché sul rilievo per il quale le parti, sottoscrivendo il contratto per cui è causa, non avevano "inteso deferire ad arbitri la risoluzione di eventuali controversie nascenti dal rapporto contrattuale" – come doveva a suo dire desumersi dal fatto che xxxxxx non aveva sottoscritto la seconda pagina del contratto, recante "l'asserita clausola arbitrale"; dal fatto che il tenore letterale del contratto non recava la "specificazione del contenuto della clausola compromissoria", né la indicazione della "chiara volontà di deferire agli arbitri le dispute nascenti dal contratto"; dal fatto, infine, che difettava nel caso di specie la doppia sottoscrizione, necessaria "attesa la pressoché certa vessatorietà della clausola" (atto di citazione, pagg. 8 e 9).

2. xxxxxx si costituiva in giudizio spiegando in via preliminare eccezione di carenza di giurisdizione e segnalando a tal riguardo che xxxxxx, pur essendosi diffusa in atto di citazione sul tema dell'esistenza (o meno) di una (valida) clausola compromissoria, aveva invero omesso di segnalare che il presente giudizio era stato promosso da essa xxxxxx dopo che xxxxxx, in ossequio a quanto stabilito dal contratto per cui è causa, aveva già instaurato in Olanda un procedimento arbitrale relativo proprio ai fatti che qui ci occupano, al quale xxxxxx aveva dichiarato di non aderire.

2.1. Rilevato, dunque, che la promozione del presente giudizio da parte di xxxxxx aveva avuto quale unico scopo quello di prevenire eventuali richieste di pagamento avanzate da xxxxxx, anche all'esito del procedimento arbitrale, la convenuta illustrava la propria eccezione di carenza di giurisdizione, rilevando:

- che le parti in data 01-07 febbraio 2017 avevano sottoscritto il contratto S70499, indicato dall'attrice, nel quale, alla pag. 2, era stato previsto, testualmente, che "tutte le nostre offerte e contratti sono basati

pagina 3 di 14

Firmato Da: ZAMBELLI ELISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7bac7b3e63ef1913ef5aa4e1dd2875c0



Sentenza n. 1065/2023 pubbl. il 07/06/2023
RG n. 13/2018

sulle condizioni M.P.C. e sul regolamento di arbitrato M.P.C. depositati il 28 gennaio 2013 con numero di registrazione 9/2013 presso la cancelleria del Tribunale de L'Aia" (comparsa, pag. 5);

- che le M.P.C. Conditions di cui alla clausola contrattuale erano norme applicabili all'interno dell'Unione Europea quanto al commercio dei prodotti lattiero-caseari, predisposte da GemZu – un'organizzazione olandese che riuniva i soggetti coinvolti, a vario titolo, in tale commercio (comparsa, pag. 6);

- che l'art. 15 delle M.P.C. Conditions prevedeva quanto segue: "*Tutte le controversie che dovessero insorgere tra un venditore e un acquirente, di qualsivoglia natura, sia giuridica sia fattuale, derivanti da o afferenti a un contratto a cui si applichino le "condizioni MPC" o ulteriori contratti ad esso legati, saranno sottoposte alla deliberazione di arbitri con esclusione delle vie giudiziarie ordinarie; all'arbitrato in oggetto si applica il "regolamento di arbitrato MPC". 2. In fase di arbitrato gli arbitri pronunceranno la propria decisione, con esclusione del giudice ordinario, in sede extragiudiziale sulla base delle "condizioni MPC" e nel rispetto del "regolamento di arbitrato MPC" in vigore al momento della presentazione della richiesta di arbitrato*" (comparsa, pag. 6);

- che sottoponendo il rapporto contrattuale avente titolo nel contratto S70499 alla M.P.C. Conditions ed al Regolamento d'arbitrato M.P.C. XXXXX e XXXXX avevano dunque chiaramente stabilito di devolvere in arbitrato tutte le controversie derivanti da tale contratto;

- che per verificare la validità della clausola arbitrale inserita nel contratto S70499 doveva aversi riguardo alle previsioni della Convenzione di New York per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, siglata in data 10.06.1958 e resa esecutiva in Italia con L. n. 62/1968, la quale era informata al principio del *favor arbitrati* e, dunque, della presunzione di validità – formale e sostanziale – delle clausole arbitrali;

- che, in particolare, a norma dell'art. II della Convenzione gli Stati contraenti si erano impegnati a riconoscere la convenzione scritta d'arbitrato, per tale intendendo una convenzione scritta volta a devolvere alla cognizione di arbitri le controversie afferenti ad un rapporto di diritto determinato, di natura contrattuale o non contrattuale e suscettibile di essere deferito in arbitri (art. II.1), prevedendo altresì che per convenzione scritta doveva intendersi una "*clausola compromissoria inserita in un contratto, o un compromesso, sottoscritti dalle parti o contenuti in uno scambio di lettere o di telegrammi*" (art. II.2) e stabilendo infine che il tribunale di uno Stato contraente, investito di una controversia vertente su una questione in ordine alla quale le parti avevano concluso una convenzione di arbitrato, avrebbe rimesso le parti all'arbitrato, su domanda di una di esse, salvo solo il caso in cui

pagina 4 di 14

Firmato Da: ZAMBELLI ELISA, Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA, Serial#: 7bac725ab367913ef58a4e1dd5875cd



Sentenza n. 1065/2023 pubbl. il 07/06/2023
RG n. 13/2018

esso avesse constatato che la predetta convenzione era “*caducata, inoperante o non suscettibile di essere applicata*” (art. II.3);

- che sulla scorta di tali previsioni la clausola arbitrare inserita nel contratto S70499 doveva dirsi valida ed operante poiché, nell’ordine: la clausola era stata sottoscritta dalle parti, non rilevando, in senso contrario, il fatto che il contratto S70499 non recasse la sottoscrizione di XXXXXX, giacché il testo contrattuale era stato redatto su carta intestata di Interfood, la quale dunque ne aveva fatto proprio il contenuto; la clausola era stata redatta con la tecnica del rinvio *per relationem* alle M.P.C. Conditions e al relativo regolamento arbitrato, ma ciò non la rendeva non completa o non intellegibile da parte di XXXXX, giacché i documenti cui essa faceva rinvio erano noti a XXXXXX o da questa conoscibili con l’uso dell’ordinaria diligenza – anche in ragione del fatto che il rinvio a tali documenti era presente anche in un precedente contratto, sottoscritto da XXXXX con XXXXXX nel novembre del 2016; la clausola doveva dirsi valida a norma del diritto olandese (applicabile al caso di specie in ragione del rinvio ad esso operato dall’art. 16 delle M.P.C. Conditions), a norma del quale la convenzione d’arbitrato poteva concludersi anche oralmente, fermo restando che la sua conclusione doveva essere provata per iscritto; la validità della clausola, guardando al diritto italiano, non doveva in ogni caso essere indagata a norma dell’art. 1341 c.c., inapplicabile nel caso di specie sia in ragione della prevalenza delle previsioni dell’art. II della Convenzione di New York, sia in ragione del fatto che il contratto S70499 non poteva essere qualificato quale contratto concluso mediante l’adesione a condizioni generali.

2.2. Sulla scorta di tali argomenti la convenuta chiedeva a questo Tribunale, in principalità, di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ragione dell’esistenza della convenzione di arbitrato.

2.3. Nel merito, la convenuta chiedeva il rigetto di ogni domanda attorea, rilevando in sintesi che, invero, la mancata consegna del latte in polvere oggetto del contratto S70499, entro il termine in esso previsto, era dipesa da fatto e colpa di XXXXX la quale, con il proprio contegno contrattuale, aveva reso impossibile la consegna medesima, cagionando a XXXXXX un danno quantificato in € 466.800,00 (pari alla differenza tra il maggior prezzo pattuito con XXXXXXXX per i 960.000 kg di latte in polvere non consegnati ed i successivi prezzi di mercato praticabili per la loro vendita a terzi, nonché ai costi di stoccaggio della merce non consegnata).

XXXXXX concludeva pertanto chiedendo, in via gradata, il rigetto delle domande di XXXXXX e la condanna dell’attrice sia al risarcimento del danno, sia a norma dell’art. 96 c.p.c.

3. All’esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., con ordinanza del 19.05.2021 la

pagina 5 di 14

Firmato Da: ZAMBELLI ELISA, Emesso Da: AFUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA, Serial#: 7bac7b9ab387913e1f6aa4e1dd2875c0



Sentenza n. 1065/2023 pubbl. il 07/06/2023
RG n. 13/2018

causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

3.1. All'udienza del 14.09.2021, all'uopo fissata, le parti precisavano infine le conclusioni.

L'attrice XXXXXX chiedeva l'accoglimento delle conclusioni che qui si ritrascrivono:

"Nel merito 1. Previo rigetto di tutte le avverse eccezioni, di merito e di rito, poiché manifestamente infondate, accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto da XXXXX a XXXXX, per la fornitura di latte in polvere e di cui al contratto "sales confirmation S70499" e per il quale è stata emessa la fattura n. F1715486 del 02/11/2017, né ad altro titolo; 2. accertarsi e dichiararsi che l'odierna attrice nel periodo Marzo-Maggio 2017 ha acquisto latte in polvere presso fornitori diversi da XXXXX ad un prezzo superiore rispetto a quello concordato in forza della fornitura per cui è causa, conseguentemente condannarsi XXXXXXXX al pagamento della somma di €. 124.800,00, od al diverso importo anche maggiore accertabile in corso di causa, pari al danno che l'odierna attrice avrebbe evitato qualora la convenuta avesse rispettato l'accordo contrattuale per cui è causa.-In via istruttoria Si chiede l'ammissione di tutti i mezzi istruttori dedotti dallo scrivente patrocinio e sinora non ammessi dall'adito ufficio. In ogni caso.- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa".

La convenuta XXXXX precisava le conclusioni come segue: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: (a) in via pregiudiziale di rito: dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano per l'esistenza di clausola compromissoria per arbitrato estero cui XXXXXXX od e XXXXXXX in liquidazione hanno devoluto le controversie derivanti dal contratto n. S70499 stipulato dalle stesse in data 1-7 febbraio 2017, per le ragioni esposte in atti o per quanto meglio ritenuto; (b) in subordine e nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse ritenuta sussistente la giurisdizione italiana, (i) respingere integralmente le domande formulate da XXXXXXX. in liquidazione per le ragioni esposte in atti o per quanto meglio ritenuto, (ii) condannare XXXXX. in liquidazione al risarcimento del danno, patito da XXXXXXX per effetto dell'inadempimento di XXXXXXX in liquidazione al contratto n. S70499 dell'1-7 febbraio 2017, quantificato nell'importo di euro 466.800,00 oltre interessi, di cui alla fattura n. F1715486 emessa da XXXXXXX il 2 novembre 2017, ovvero nel diverso importo, maggiore o minore, oltre interessi, risultante all'esito del giudizio, da valutarsi anche in via equitativa, per le ragioni esposte in atti o per quanto meglio ritenuto; (c) in ogni caso: (i) condannare XXXXXXX in liquidazione al pagamento in favore di XXXXX di una somma da liquidarsi in via equitativa dal Tribunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. (ii) con vittoria di

pagina 6 di 14

Firmato Da ZAMBELLI ELISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7bac7b3eb387913e1f5aa4e1dd2875cc0



Sentenza n. 1065/2023 pubbl. il 07/06/2023
RG n. 13/2018

spese e compensi oltre ad accessori come per legge. (d) in istruttoria: respingere integralmente le istanze istruttorie formulate da XXXXXX in liquidazione. Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ammettesse la prova testimoniale richiesta da XXXXXX in liquidazione nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c., l'esponente chiede di essere ammessa alla prova contraria su tutti i capitoli avversari, con il testimone sig. XXXXXX, domiciliato presso XXXXXX, paesi Bassi".

La causa veniva dunque trattenuta in decisione, con assegnazione di termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.

*

4. L'eccezione di carenza di giurisdizione spiegata dalla convenuta merita accoglimento.

Valga considerare, a tal riguardo, quanto segue.

5. Diversamente da quanto opinato dall'attrice, non può essere revocato in dubbio il fatto che la clausola arbitrale che ci occupa sia stata sottoscritta da XXXXXX e XXXXXX.

5.1. La clausola si trova infatti alla pag. 2 del contratto S70499, *sub* Remarks, al punto 1 – e la pagina 2 del contratto reca in calce la sottoscrizione di XXXXXX.

5.2. D'altro canto, se è vero che il contratto non reca in calce (nemmeno alla pagina 2) la sottoscrizione di XXXXXX, è altrettanto vero che il contratto risulta redatto su carta intestata della XXXXXX la quale, in data 02.02.2017, ha inoltrato a XXXXXX il contratto medesimo, chiedendole di sottoscriverlo e di reinoltrarlo all'esito della sottoscrizione (doc. 32 convenuta).

XXXXXX dunque, redigendo per iscritto il contratto recante la clausola arbitrale per cui è causa e trasmettendo a XXXXXX il testo del contratto, ne ha fatto interamente proprio il contenuto - e di tanto è ben consapevole XXXXXX, che ha promosso il giudizio in scrutinio per ottenere il risarcimento del danno disceso in tesi dall'inadempimento del contratto S70499, all'evidenza assumendo che il contratto in questione, ancorché non formalmente sottoscritto da XXXXXX, è da intendersi esistente e perfezionato.

5.3. D'altro canto, per consolidato principio giurisprudenziale la produzione in giudizio di un contratto, da parte del contraente che non l'ha sottoscritto, costituisce equipollente della sottoscrizione. E se, in tesi, la mancata sottoscrizione del contratto da parte di XXXXXX avrebbe potuto aver un qualche rilievo se fosse stata XXXXXX a far valere verso di essa la clausola arbitrale, tale mancata sottoscrizione non può certo rilevare nel caso di specie, ove è proprio XXXXXX ad invocare l'operatività della clausola – operatività alla quale essa ha per altro dato concreto seguito,

pagina 7 di 14

Firmato Da: ZAMBELLI ELISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7bac773a3a367913e65aa4e1cd2875c00



Sentenza n. 1065/2023 pubbl. il 07/06/2023
RG n. 13/2018

promuovendo la procedura d'arbitrato ancor prima della promozione, da parte di XXXXXX, del presente giudizio.

6. Deve al contempo rilevarsi che la clausola che ci occupa è per così dire perfetta, ancorché redatta con la tecnica del rinvio *per relationem* alle M.P.C. Conditions e al relativo regolamento d'arbitrato.

6.1. La clausola reca infatti la seguente, testuale formulazione: *“tutte le nostre offerte e i contratti sono basati sulle condizioni M.P.C. e sul regolamento di arbitrato M.P.C.”*, come depositati il 28 gennaio 2013 con numero di registrazione 9/2013 presso la cancelleria del Tribunale de L'Aia.

6.2. La clausola fa dunque innanzitutto rinvio a due documenti specificamente individuati: le M.P.C. Conditions e il regolamento d'arbitrato M.P.C., depositati in data 28 gennaio 2023, con numero di registrazione 9/2013, presso il Tribunale de L'Aia.

6.3. Rileva a tal riguardo la convenuta che l'art. 15 delle M.P.C. Conditions prevede la devoluzione in arbitrato delle controversie, stabilendo segnatamente la devoluzione in arbitrato di tutte le controversie che dovessero insorgere tra un venditore ed un acquirente, in relazione ad un contratto sottoposto alle M.P.C. Conditions.

Ebbene, se la clausola che ci occupa si fosse limitata a fare rinvio alle M.P.C. Conditions, essa avrebbe dovuto dirsi qui non validamente formulata per iscritto, siccome connotata da un tecnica di redazione *per relationem* da qualificarsi come *imperfectam*. Una simile conclusione, in effetti, si sarebbe imposta sulla scorta di una consolidata elaborazione giurisprudenziale, per la quale *“non è soddisfatto il requisito della forma scritta ai sensi dell'art. 11 della convenzione di New York del 1958 qualora un contratto contenga un generico rinvio alle condizioni generali che contengono una clausola compromissoria, senza riferirsi espressamente (cd. rinvio per relationem imperfectam)”* (Cass. civ. Sez. Un. n. 11529/2009¹).

¹ Nella fattispecie oggetto del giudizio conosciuto dalla Corte di Cassazione, si faceva questione di un contratto nel quale (si legge nel corpo della motivazione della sentenza) non v'era alcun riferimento espresso ad una clausola compromissoria, ma esclusivamente la seguente dicitura: *“Condizioni generali: tutte quelle del etto n. 12 di Parigi CIF marittimo”*, e nel quale la parte che invocava la operatività della convenzione di arbitrato aveva rilevato che tale documento era il *“formulario Incongrain n. 12”*, che all'art. 25 prevede una clausola compromissoria in base alla quale qualsiasi contestazione deve essere giudicata dalla Camera Arbitrale di Parigi presso la Borsa di Commercio”. La Corte di Cassazione, segnalando che *“notevoli difficoltà, ai fini anche del soddisfacimento del requisito della forma scritta, ha creato la prassi, frequente soprattutto nel commercio internazionale, delle cosiddette clausole compromissorie per relationem, contenute cioè in un diverso negozio o documento, cui il contratto faccia riferimento”*, ha ritenuto che la convenzione sottoposta al suo vaglio non soddisfacesse il requisito della forma scritta, poiché essa non faceva rinvio *“espresso e specifico”* ad una clausola compromissoria (cd. rinvio *per relationem perfectam*), limitandosi ad operare un rinvio *“generico”* ad un *“documento o formulario che contiene la clausola compromissoria (cd. rinvio per relationem imperfectam)”*.



Sentenza n. 1065/2023 pubbl. il 07/06/2023
RG n. 13/2018

6.4. Gli è, tuttavia, che nel caso che ci occupa la clausola in scrutinio non si è limitata fare rinvio alla M.P.C. Conditions recanti, come detto, la clausola compromissoria.

Ben diversamente, la clausola ha fatto espresso e specifico rinvio anche al regolamento d'arbitrato M.P.C., così all'evidenza segnalando – anche a livello testuale – l'esistenza di una clausola compromissoria (giacché la sottoposizione di un rapporto contrattuale all'applicazione di un regolamento d'arbitrato ha ragion d'essere soltanto laddove nel rapporto contrattuale sia previsto il ricorso all'arbitrato) e facendo rinvio, specifico, all'atto recante la disciplina di tale clausola.

6.5. Se, dunque, la convenzione d'arbitrato va ritenuta validamente redatta per iscritto, ancorché formulata con la tecnica del rinvio *per relationem*, soltanto laddove essa ponga la parte che la sottoscrive, senza averla predisposta, nella condizione di avvedersi del fatto che essa clausola è, per l'appunto, una convenzione d'arbitrato (ché questa, a parere di questo giudice, è la *ratio* del principio giurisprudenziale sopra rammentato), allora deve senz'altro concludersi che la convenzione d'arbitrato che ci occupa è stata validamente redatta per iscritto – recando essa un letterale (e dunque non oscuro, né equivocabile) rinvio ad una clausola compromissoria ed alla sua disciplina.

6.6. Deve per altro aggiungersi che XXXXXX in data 02.02.2017 ha inoltrato via mail a XXXXXX il testo del contratto S70499, recante la data del 01.02.2017, inoltrando con esso il testo integrale delle M.P.C. Conditions e del relativo regolamento d'arbitrato (doc. 32²): e tanto non fa che avvalorare la conclusione qui raggiunta in ordine al fatto che il contratto che ci occupa recava una chiara clausola arbitrale, il cui contenuto XXXXX è stata in grado di apprezzare prima della sottoscrizione del contratto.

*

7. Posto, dunque, che nel caso di specie si fa questione di una clausola arbitrale validamente redatta per iscritto e approvata dalle parti, si tratta di verificare se tale approvazione sia avvenuta validamente – prendendo dunque in esame la doglianza dell'attrice, a dire della quale la clausola non potrebbe qui dirsi operativa non essendo stata specificamente approvata a norma dell'art. 1341 c.c.

Con riguardo all'inoltro di tale documentazione, di per sé non contestato dalla convenuta, XXXXX si è limitata a rilevare, nella terza memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., alla pag. 4, che la documentazione sarebbe stata inviata da XXXXXX in data 02.02.2017 e, dunque, "in epoca successiva ... rispetto alla conclusione del contratto, avvenuta il 1 Febbraio 2017, una volta, dunque, che XXXX già doveva ritenersi vincolata contrattualmente". La deduzione non ha pregio. Risulta in effetti *per tabulas* (doc. 32 convenuta) che XXXX ha inoltrato a XXXXX il contratto datato 01.02.2017 soltanto in data 02.02.2017, chiedendole di sottoscriverlo in segno di approvazione: il che dimostra che, alla data del 02.02.2017, il contratto non era ancora stato perfezionato. Risulta d'altro canto *per tabulas* (doc. 2 convenuta) che XXXXX in data 07.02.2017 ha inoltrato a XXXXX il contratto S70499 sottoscritto: il che dimostra che il contratto si è concluso dopo che XXXX, in data 02.02.2017, ha ricevuto da XXXXX, in uno al testo del contratto, le M.P.C. Conditions ed il relativo regolamento d'arbitrato.

pagina 9 di 14

Firmato Da: ZAMBELLI ELISA Emesso Da: ARUBAPEEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serie#: 7bac7b3ac367913e65aa4e1dd2875cc0



Sentenza n. 1065/2023 pubbl. il 07/06/2023
RG n. 13/2018

La doglianza non ha fondamento, per una pluralità di concorrenti ragioni.

7.1. Secondo quanto previsto dall'art. 16 delle M.P.C. Conditions, il rapporto contrattuale avente titolo nel contratto S70499 è assoggettato alla legge dei Paesi Bassi³ che, giusta quanto rilevato dalla convenuta alla pag. 9 della comparsa di costituzione, in difetto di contestazione dell'attrice, non assoggetta affatto l'approvazione della convenzione d'arbitrato al formalismo disciplinato dall'art. 1341, co. 2 c.c.

7.2. Quand'anche, poi, si ritenesse che la validità della clausola arbitrale che ci occupa debba essere vagliata alla stregua della legislazione italiana, il rinvio all'art. 1341 c.c. sarebbe inconferente.

Secondo un risalente orientamento della Corte di Cassazione, in effetti, *“il requisito della forma scritta, con riguardo a clausola compromissoria per arbitrato estero, nella disciplina della convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con l. 19 gennaio 1968 n. 62), è soddisfatto dall'inserimento della clausola medesima in accordo sottoscritto dalle parti, senza che si renda necessaria la specifica approvazione di cui all'art. 1341 c.c., ancorché il contratto sia stato concluso in Italia”* (Cass. civ. Sez. Un. n. 5601/1995).

La predetta pronuncia è stata invero emessa nel vigore dell'art. 833 c.p.c. che, introdotto nel 1994 e vigente sino al 2006, quando è stato abrogato ad opera del D. Lgs. n. 40/2006, prevedeva che *“la clausola compromissoria contenuta in condizioni generali di contratto oppure in moduli o formulari non è soggetta alla approvazione specifica prevista dagli artt. 1341 e 1342 del codice civile”*, prevedendo altresì al comma secondo la validità della clausola compromissoria *“contenuta in condizioni generali di contratto che siano recepite in un accordo scritto delle parti, purché le parti abbiano avuto conoscenza della clausola o avrebbero dovuto conoscerla usando l'ordinaria diligenza”*.

Ebbene, l'art. 833 c.p.c. è stato come detto abrogato nel 2006 ad opera del D. Lgs. n. 40/2006, che ha per contro sostanzialmente confermato il tenore letterale degli articoli 807 e 808 c.p.c., i quali già prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 40/2006 avevano previsto per il compromesso e per la clausola compromissoria la forma scritta *ad substantiam*.

7.3. Alla stregua della legislazione italiana (e, segnatamente, a norma dell'art. 808, co. 1 c.p.c., letto in uno all'art. 807 c.p.c.) la clausola compromissoria deve dunque risultare da atto scritto, a pena

³ A tale legislazione va fatto rinvio anche a norma del criterio delineato dall'art. V, co. 1, lett. a) della Convenzione di New York, ove si prevede che la valutazione in ordine alla validità della convenzione d'arbitrato, in sede di riconoscimento del lodo, debba essere condotta alla stregua della legislazione alla quale le parti hanno sottoposto la convenzione o, in difetto, alla stregua della legislazione del Paese in cui è stato pronunciato il lodo.



Sentenza n. 1065/2023 pubbl. il 07/06/2023
RG n. 13/2018

di nullità.

Come già rilevato, l'Italia con Legge n. 62/1968 ha aderito, dandovi piena ed intera esecuzione (art. 2, L. n. 62/1968), alla Convenzione di New York del 10.06.1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, a norma della quale per convenzione scritta d'arbitrato deve intendersi una "*clausola compromissoria inserita in un contratto, o un compromesso, sottoscritti dalle parti o contenuti in uno scambio di lettere o di telegrammi*" (art. II.2).

Ritiene pertanto questo giudice che il rispetto del requisito formale previsto dalla Convenzione di New York per la convenzione d'arbitrato (la forma scritta e la sottoscrizione delle parti, desumibile anche dallo scambio di lettere e telegrammi) debba dirsi sufficiente, anche alla stregua della legislazione italiana, al fine del venire in essere di una valida convenzione d'arbitrato (chiaramente, nella concorrenza di tutti gli ulteriori presupposti all'uopo necessari, quanto, per tacer d'altro, alla capacità delle parti, all'oggetto della controversia deferita in arbitrato e così via dicendo): ché, a ragionar diversamente, e dunque imponendo alla convenzione d'arbitrato un formalismo eccedente la forma scritta e la sottoscrizione, si finirebbe, di fatto, per non dare "*piena ed intera*" esecuzione alla Convenzione di New York.

Gli articoli 807 e 808 del codice di rito, del resto, hanno previsto in passato e prevedono oggi quale unico requisito formale della clausola compromissoria la forma scritta *ad substantiam* – con ciò allineandosi, per così dire, perfettamente alla Convenzione di New York.

7.4. Diversamente da quanto opinato dall'attrice in atto di citazione, dunque, pur dopo l'abrogazione dell'art. 833 c.p.c. non può in alcun modo asserirsi che alla stregua della legislazione italiana la clausola compromissoria - attesa la sua asserita e "*pressoché certa vessatorietà*" - debba recare "*necessariamente*" la "*doppia sottoscrizione*" del contraente (atto di citazione, pag. 9).

7.5. Vero è, ben diversamente, che la clausola compromissoria deve essere oggetto di specifica approvazione per iscritto, a norma dell'art. 1341, co. 2 c.c., solo nel caso in cui essa sia inserita in un contratto annoverabile tra quelli cui fa riferimento l'art. 1341 medesimo: ché, in tali fattispecie, alla volontà dell'ordinamento di riconoscere le convenzioni d'arbitrato, si affianca la volontà dell'ordinamento di approntare mezzi di tutela per il contraente che si approcci alla contrattazione versando in una condizione di debolezza contrattuale.

7.6. Ebbene, per giurisprudenza del tutto pacifica "*possono qualificarsi come contratti "per adesione" esclusivamente le strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che espliciti attività*

pagina 11 di 14

Firmato Da: ZAMBELLI ELISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7bac763eb367913ef15aa4e1dd2875c00



Sentenza n. 1065/2023 pubbl. il 07/06/2023
RG n. 13/2018

contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (vale a dire se predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie): cfr. Sez. U. n. 3989/1977; n. 4847/1986; n. 8407/1996; n. 2294/2001; n. 12153/2006; n. 7607/2015, fra le molte conformi)”, non potendo per contro “ritenersi “per adesione” i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento a singole e specifiche vicende negoziali e a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto” – ed irrilevante essendo dunque, di per sé, il fatto che “uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del regolamento (senza il concorso dell'altra parte)” (Cass. civ. n. 1143/2022).

Il contratto S70499 non può dunque annoverarsi tra i contratti per adesione, essendo esso, manifestamente, il frutto di una specifica e singolare contrattazione intercorsa tra XXXXXX e XXXXX – e non avendo XXXXXX né allegato, né offerto di provare, il contrario.

7.7. D'altro canto, la qualifica di contraente debole non è in alcun modo ravvisabile in capo a XXXXXX soggetto operante su larga scala ed in una posizione di assoluto rilievo nel mercato cui fa riferimento la fornitura per cui è causa - com'è comprovato dall'ingentissimo quantitativo di merce che essa ha ordinato a XXXXX nonché dal fatto che essa tale quantitativo di merce ha voluto (ed è stata in grado) di reperire sul mercato internazionale, contrattando (per altro in lingua inglese) con una controparte olandese.

L'applicazione dell'art. 1341 c.c. al caso che ci occupa non ha dunque alcuna ragion d'essere, non solo avendo riguardo al tipo di contratto concluso dalle parti, ma anche avendo riguardo al loro profilo professionale.

7.8. Non può infine omettersi di rilevare che lo scopo della specifica approvazione prevista dall'art. 1341, co. 2 c.c. è quello di stimolare l'attenzione del contraente debole nei confronti della clausola (in tesi) a lui sfavorevole.

Ebbene, posto che nel caso di specie non si rinviene traccia, come detto, di alcun contraente debole, in ogni caso merita rilevare, nell'ordine: che il contratto S70499 per cui è causa si compone di una prima pagina, sottoscritta da XXXXXX, che si conclude con la dicitura “REMARKS”, scritta in maiuscolo e seguita dall'espressione: “See next page”; che il contratto si compone poi di una seconda pagina, pure sottoscritta da XXXXX, che reca la analitica elencazione dei “remarks”, tra i quali figura, al punto 1, la clausola compromissoria; che XXXXX, come detto, prima di procedere alla sottoscrizione del contratto ha ricevuto la copia integrale delle M.P.C. Conditions e del relativo

pagina 12 di 14

Firmato Da: ZAMBELLI ELISA E.messo Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA.Serial#: 7bac7b3ab367e13ef5a84e1dd2875cc0



Sentenza n. 1065/2023 pubbl. il 07/06/2023
RG n. 13/2018

regolamento d'arbitrato, inoltrata via mail da XXXXXX in uno al contratto.

Non si può dunque in alcuno modo ritenere che XXXXXX – che ha sottoscritto per ben due volte un contratto, sia nella prima pagina (ove esso faceva rinvio a “remarks”, rinviando alla loro lettura nella pagina seguente), sia nella seconda pagina (ove tali “remarks” erano chiaramente elencati), avendo previamente ricevuto le M.P.C. Condizioni ed il regolamento d'arbitrato – abbia risentito di una qualsivoglia asimmetria delle informazioni, né si può fondatamente asserire che la sua attenzione di contraente sia stata per così dire in qualche modo pregiudicata nel corso della contrattazione.

7.9. Caducare la clausola arbitrale in esame sulla scorta di un formalistico richiamo all'art. 1341, co. 2 c.c., operato in assenza dei presupposti sia oggettivi, sia soggettivi atti a giustificare l'applicazione della misura di tutela che esso disciplina, significherebbe, dunque, addivenire ad una disapplicazione della clausola arbitrale, operata in aperta violazione della Convenzione di New York e della L. n. 62/1968 che le ha dato esecuzione.

*

8. Sulla scorta di tutto quanto rilevato sin qui, va in conclusione dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, per essere la controversia per cui è causa devoluta ad arbitrato internazionale.

*

9. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.

9.1. XXXXXXX va dunque condannata a rifondere a XXXXXX le spese di lite che, in applicazione del D.M. n. 55/2014 (e, segnatamente, facendo applicazione dei compensi medi per la fase di studio, introduttiva e di decisione e dei compensi minimi per la fase istruttoria, in esso previsti quanto ai giudizi di valore compreso tra € 260.000,00 ed € 520.000,00), vanno liquidate in € 17.252,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

9.2. Attesa la peculiarità della controversia, va senz'altro esclusa la sussistenza dei presupposti per la condanna dell'attrice a norma dell'art. 96 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 13/2018:

1) **dichiara** il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, per essere la controversia per cui è causa devoluta ad arbitrato internazionale;

2) **condanna** XXXXXXX in liquidazione a rifondere a XXXXXXX le spese di lite, liquidate in €

Firmato Da: ZAMBELLI ELISA, Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA, Serial#: 7bac75ab387913eef5aa4e1dd2875c00



Sentenza n. 1065/2023 pubbl. il 07/06/2023
RG n. 13/2018

17.252,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA
come per legge.

Vicenza, 4 giugno 2023

Il Giudice

dr.ssa Elisa Zambelli

pagina 14 di 14

Firmato Da: ZAMBELLI ELISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serie#: 7bac7c3aeb387913e1f5aade1dd2875cc0

